Regolamento d’investimento

In vigore dal 01/01/2025

In vigore dal	01/01/2025
Autore/autrice	Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT BVG
Versione	1.1
File	Regolamento d’investimento 2025, PAT BVG

Sommario

A Disposizioni generali 5

1 Fondamenti e mezzi 5
1.1 Fondamenti e scopo 5
1.2 Obiettivi e mezzi 5
1.3 Mansioni e competenze 5
1.4 Allegati 6

B Principi di investimento patrimoniale 6

2 Condizioni quadro 6
2.1 Disposizioni di legge 6
2.2 Capacità di rischio 6

3 Strategia d'investimento 6
3.1 Verifica dell'allocazione strategica degli asset SAA 6
3.2 Strategia d'investimento 6
3.3 Larghezze di banda 7
3.4 Limiti d'investimento ai sensi dell'OPP 2 7

4 Selezione e monitoraggio dei gestori patrimoniali 7
4.1 Profilo dei requisiti 7
4.2 Criteri di valutazione aggiuntivi 7
4.3 Criteri di selezione 7
4.4 Controlling 7

5 Principi di valutazione 8
5.1 Swiss GAAP FER 26 8
5.2 Valute estere 8
5.3 Investimenti in titoli 8
5.4 Immobili 8
5.5 Investimenti valore nominale 8

6 Riserva di fluttuazione di valore 8
6.1 Metodo del value-at-risk 8
6.2 Calcolo e determinazione della dimensione di base 9
6.3 Valore obiettivo 9
6.4 Accantonamenti 9

C Direttive sugli investimenti 9

7 Principi..... 9
7.1 Commerciabilità e affidabilità creditizia.....9
7.2 Benchmark 9
7.3 Stili di investimento.....10
7.4 Prestito titoli.....10
7.5 Restrizioni d'investimento ai sensi dell'OPP 2 10
7.6 Garanzia delle valute estere 10

8 Direttive sulle categorie d'investimento 10
8.1 Liquidità.....10
8.2 Obbligazioni in franchi svizzeri 10
8.3 Obbligazioni mondo.....11
8.4 Mercati emergenti, alto rendimento, investimenti subordinati.....11
8.5 Prestiti obbligazionari convertibili.....11
8.6 Azioni 11
8.7 Immobili.....11
8.8 Ipoteche 12
8.9 Derivati.....12
8.10 Investimenti alternativi 12
8.11 Infrastruttura.....13

D Diritti e doveri 13

9 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti.....13
9.1 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti.....13
9.2 Obbligo di voto 13
9.3 Trattande.....13
9.4 Interesse degli assicurati 13
9.5 Rapporto sul comportamento di voto 14

10 Tutela degli interessi, integrità e lealtà 14
10.1 Requisiti per la gestione patrimoniale 14
10.2 Evitare i conflitti di interesse 14
10.3 Negozi giuridici con parti correlate.....14
10.4 Operazioni per conto proprio 14
10.5 Divulgazione.....15
10.6 Cessione di vantaggi patrimoniali 15

11 Sostenibilità, etica e strategia climatica 15

12 Controllo e reporting 17

E Disposizioni finali 17

13 Modifiche ed entrata in vigore 17

13.1 Testo originale 17
13.2 Modifiche 18
13.3 Entrata in vigore 18

F Allegati 19

I Strategia d'investimento 19
II Diagramma delle funzioni 21
III Concetto di informazione 24
IV Vantaggi patrimoniali 26
V Regolamento di competenza investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili secondo l'allegato VI) ... 27
VI Regolamento di competenza immobili 28

A Disposizioni generali

1 Fondamenti e mezzi

1.1 Fondamenti e scopo

In virtù dell’art. 2.3 dell’atto di fondazione e dell’art. 2.2 lettera c del Regolamento sull’organizzazione, il Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG (di seguito PAT BVG) emana il seguente regolamento d'investimento. Nell’ambito delle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di seguito OPP 2), il presente regolamento d'investimento disciplina gli obiettivi, i mezzi e le procedure della gestione patrimoniale della PAT BVG secondo direttive vincolanti ai sensi dell'art. 49a OPP 2. Ciò garantisce che il Consiglio di fondazione possa svolgere il suo compito di gestione finanziaria in modo completo e trasparente. Il presente regolamento d'investimento e i relativi allegati sono vincolanti per tutti gli organi e i funzionari.

1.2 Obiettivi e mezzi

Garantire il raggiungimento del tetto delle prestazioni della PAT BVG è una priorità assoluta nell’ambito della politica di investimento. Gli obiettivi a lungo termine della politica d'investimento relativi a liquidità, sicurezza e rendimento devono essere derivati in modo coerente dalle circostanze attuariali e dai requisiti della PAT BVG. Si deve considerare attentamente la capacità di rischio della PAT BVG. Il Consiglio di fondazione verifica periodicamente (sulla base dell'art. 50 OPP 2) la strategia a lungo termine e l’obiettivo di rendimento da perseguire, tenendo conto del rendimento nominale calcolato con l'inclusione dei requisiti definiti dal perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 52a LPP nonché dei flussi di capitale a favore della PAT BVG.

La politica di investimento deve essere strutturata tenendo conto della condizione finanziaria effettiva e delle prospettive di sviluppo riconoscibili in modo che soddisfi i requisiti di gestione finanziaria efficiente. Le opportunità di generare utili sui mercati finanziari devono essere sfruttate, le ripercussioni di riduzioni di proventi imprevedibili devono essere limitate il più possibile e gli sviluppi critici nella gestione patrimoniale devono essere rilevati per tempo.

1.3 Mansioni e competenze

Il Consiglio di fondazione è responsabile del contenuto del regolamento d'investimento e dei relativi allegati. Se necessario, la Commissione Investimenti rivede il Regolamento d'investimento e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di fondazione.

Le mansioni e le competenze dei singoli organi nell'ambito della gestione patrimoniale sono disciplinate negli allegati II, V e VI in modo tale che il Consiglio di fondazione possa esercitare i suoi poteri decisionali e le sue responsabilità ai sensi dell'OPP 2.

1.4 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento d'investimento:

I	Strategia d'investimento
II	Diagramma delle funzioni
III	Concetto di informazione
IV	Vantaggi patrimoniali
V	Regolamento di competenza investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili secondo l'allegato VI)
VI	Regolamento di competenza immobili

B Principi di investimento patrimoniale

2 Condizioni quadro

2.1 Disposizioni di legge

Le norme e le disposizioni di legge sugli investimenti, in particolare quelle della LPP e dell'OPP 2, devono essere sempre rispettate così come devono essere seguite le istruzioni e le raccomandazioni delle autorità competenti. Eventuali deroghe consentite dalla legge sono definite nel presente regolamento d'investimento.

2.2 Capacità di rischio

In un'analisi periodica delle attività e della passività (al più tardi ogni 5 anni), si cerca un'allocazione del patrimonio ottimizzata per il rendimento conforme alla capacità di rischio e agli obiettivi della PAT BVG.

3 Strategia d'investimento

3.1 Verifica dell'allocazione strategica degli asset SAA

Sulla base dei risultati dell'analisi delle attività e delle passività, il Consiglio di fondazione determina la strategia d'investimento a lungo termine (Allocazione strategica degli asset SAA). Questa è sottoposta a controlli periodici.

3.2 Strategia d'investimento

La strategia d'investimento con le relative larghezze di banda è riportata nell'allegato I e viene attuata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive del presente regolamento d'investimento.

3.3 Larghezze di banda

Le larghezze di banda devono essere sempre rispettate. Di norma, eventuali violazioni della larghezza di banda devono essere eliminate entro tre mesi. Qualora ciò sia inappropriato, la decisione deve essere documentata con le relative considerazioni.

3.4 Limiti d'investimento ai sensi dell'OPP 2

In virtù dell'art. 50 comma 2 OPP 2, gli ampliamenti delle possibilità d'investimento secondo i limiti previsti dall'OPP 2 dell'allegato I sono ammessi, a condizione che le deroghe previste dalle disposizioni dell'art. 50 comma 1 - 3 OPP 2 siano rispettate e possano essere presentate in modo definitivo nell'allegato del conto annuale.

Durante la fase di costituzione della classe di investimento Immobili all'estero nel periodo 2022 - 2026 è consentito il superamento della larghezza di banda valida di cui all'allegato I del presente regolamento.

4 Selezione e monitoraggio dei gestori patrimoniali

4.1 Profilo dei requisiti

I gestori patrimoniali devono dimostrare di rispettare l'articolo 10 del presente regolamento. Seguono un processo d'investimento chiaramente strutturato e comprensibile. La loro remunerazione è in linea con il mercato.

4.2 Criteri di valutazione aggiuntivi

Nella valutazione degli investimenti/delle implementazioni selezionati, possono essere prese in considerazione ulteriori esperienze già fatte dalla PAT BVG, referenze o presentazioni personali dei gestori patrimoniali.

4.3 Criteri di selezione

I criteri decisivi applicati nella selezione degli investimenti/delle implementazioni vengono documentati in modo comprensibile.

4.4 Controlling

La prestazione degli amministratori patrimoniali viene monitorata regolarmente dall'Investment Controller. Se gli obiettivi predefiniti non vengono raggiunti o se si constata che il gestore patrimoniale utilizza una metodologia diversa da quella definita in precedenza nella gestione del patrimonio, il gestore patrimoniale viene inserito nella "watch list". La prestazione viene discussa con la Commissione d'Investimento a intervalli ravvicinati. Quest'ultima decide se e quando in un caso del genere il mandato del gestore patrimoniale viene ritirato.

In caso di gravi violazioni delle direttive d'investimento stabilite nel contratto di mandato, il mandato viene revocato, laddove possibile, immediatamente dopo l'accertamento di tali violazioni.

5 Principi di valutazione

5.1 Swiss GAAP FER 26

I principi di valutazione secondo le raccomandazioni sulla contabilità Swiss GAAP FER 26 (art. 48 OPP 2) devono essere rispettati.

5.2 Valute estere

Le valute estere sono convertite ai valori di cambio alla data di riferimento.

5.3 Investimenti in titoli

Gli investimenti in titoli che dispongono di un valore di mercato ufficiale sono valutati al valore di cambio alla data di riferimento. In mancanza di un valore di mercato ufficiale, si applicano i valori calcolati o intrinseci (NAV valore netto degli asset) o i prezzi di ritiro dei diritti di partecipazione agli utili. Gli investimenti a tasso fisso sono valutati più gli interessi maturati.

5.4 Immobili

Generalmente gli investimenti immobiliari diretti sono valutati con il metodo discounted cash flow (di seguito DCF).

5.5 Investimenti valore nominale

Generalmente la liquidità, i crediti, i debiti e le ipoteche sono valutati al valore nominale.

6 Riserva di fluttuazione di valore

6.1 Metodo del value-at-risk

La riserva di fluttuazione di valore nominale viene calcolata su base annuale secondo un modello statistico basato su un metodo value-at-risk e comprendente i seguenti parametri:

- la strategia d'investimento (SAA) alla data di riferimento (in particolare il relativo profilo di rischio)
- la diversificazione tra le diverse categorie d'investimento (matrice di correlazione)

- il costo delle passività della PAT BVG
- eventuali altri costi (gestione patrimoniale, ecc.)

Il modello statistico può riflettere eventi straordinari soltanto in misura limitata, motivo per il quale non è possibile garantire una protezione assoluta contro un deficit temporaneo di copertura.

6.2 Calcolo e determinazione della dimensione di base

La riserva di fluttuazione di valore nominale e la riserva di fluttuazione di valore effettiva vengono calcolate come percentuale della somma dei seguenti capitali:
- Capitale di previdenza degli assicurati attivi
- Capitale di copertura dei beneficiari di rendite
- Accantonamenti tecnici

6.3 Valore obiettivo

Se le riserve di fluttuazione di valore non sono completamente accumulate, ai sensi dell'art. 46 OPP 2 i miglioramenti delle prestazioni sono ammessi se almeno il 50 percento dell'eccedenza dei ricavi viene utilizzato per accumulare la riserva di fluttuazione di valore fino al raggiungimento del valore obiettivo.

6.4 Accantonamenti

Se la PAT BVG si assume i rischi attuariali, mantiene accantonamenti corrispondenti. La natura e l'ammontare di questi accantonamenti sono determinati annualmente dall'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale e sono descritti in dettaglio in un regolamento di accantonamento separato. Si deve considerare il principio di coerenza.

C Direttive sugli investimenti

7 Principi

7.1 Commerciabilità e affidabilità creditizia

In generale, bisogna fare attenzione a investire in titoli facili da negoziare e con una solvibilità impeccabile.

7.2 Benchmark

I risultati ottenuti in ogni categoria d'investimento sono confrontati, laddove disponibile, con un indice di mercato come benchmark. Gli indici di mercato utilizzati, ponderati sulla base dell’SAA, danno come risultato il rendimento teorico del portafoglio della strategia. Il rendimento ottenuto sul patrimonio in gestione può essere utilizzato per valutare se è stato raggiunto un vantaggio di rendimento attraverso la gestione attiva.

7.3 Stili di investimento

I mandati di gestione patrimoniale possono perseguire una strategia di investimento attiva o passiva. Possono essere conferiti mandati misti (diverse categorie d'investimento in un mandato) oppure mandati di gestione patrimoniale specifici (solo una categoria d'investimento per portafoglio). Ai sensi dell'art. 56 OPP 2, in tutte le categorie d'investimento sono ammessi investimenti diretti (partecipazioni in singoli titoli) o investimenti collettivi (fondi d'investimento, fondazioni d'investimento o società di partecipazione). Tutte le classi d'investimento possono essere gestite attivamente o passivamente.

7.4 Prestito titoli

Il prestito di titoli (securities lending) non è ammesso.

7.5 Restrizioni d'investimento ai sensi dell'OPP 2

In caso di strumenti d'investimento combinati, generalmente per la verifica dell'osservanza delle disposizioni d'investimento dell'OPP 2 (restrizioni d'investimento) sono determinanti gli investimenti sottostanti per l'assegnazione. Per le singole categorie d'investimento si applicano le direttive di cui al seguente art. 8.

7.6 Garanzia delle valute estere

La garanzia di posizioni in valuta estera è consentita in tutte le categorie d'investimento corrispondenti.

8 Direttive sulle categorie d'investimento

8.1 Liquidità

Le liquidità (ad esempio, depositi sul conto corrente o a risparmio, depositi a tempo determinato e investimenti sul mercato monetario, fondi del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, ecc.) possono essere detenute con una durata massima di 12 mesi. Le obbligazioni correnti sono garantite da liquidità in franchi svizzeri. Le valute estere esigibili dopo una vendita di titoli possono essere detenute a condizione che sia previsto un reinvestimento nella stessa valuta.

8.2 Obbligazioni in franchi svizzeri

Gli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri vengono effettuati solo in prestiti facilmente negoziabili di debitori con "investment grade" che corrisponde a un rating minimo di "BBB-" (Moody's Baa3, Standard & Poor's BBB- o simile). Se sono disponibili diversi rating da diverse agenzie di rating, si applica il rating di volta in volta più basso. Se il rating di un prestito obbligazionario scende al di sotto di "BBB-", quest'ultimo deve essere venduto entro 90 giorni, a meno che la Commissione d'Investimento non conceda esplicitamente una disposizione derogatoria. Per gli investimenti collettivi, si applica un rating medio di almeno A- (Standard & Poor's, successivamente S&P) o A3 (Moody's).

In assenza di un rating ufficiale di S&P o Moody's, il prestito obbligazionario viene valutato con un rating bancario.

8.3 Obbligazioni mondo

Gli investimenti in obbligazioni in valuta estera vengono effettuati solo in prestiti obbligazionari facilmente negoziabili di debitori con "investment grade" che corrisponde a un rating minimo di "BBB-" (Moody's Baa3, S&P BBB- o simile). Se sono disponibili diversi rating da diverse agenzie di rating, si applica il rating di volta in volta più basso. Se il rating scende al di sotto di "BBB-", questa obbligazione in valuta estera deve essere venduta entro 90 giorni, a meno che la Commissione d'Investimento non conceda esplicitamente una disposizione derogatoria. Per gli investimenti collettivi, si applica un rating medio di almeno A- (S&P) o A3 (Moody's).

8.4 Mercati emergenti, alto rendimento, investimenti subordinati

Dal punto di vista tattico le obbligazioni mondo possono essere investite fino a un massimo del 40% della larghezza di banda superiore in prestiti obbligazionari dei mercati emergenti, prestiti obbligazionari ad alto rendimento e prestiti obbligazionari subordinati.

8.5 Prestiti obbligazionari convertibili

Sono ammessi investimenti in prestiti obbligazionari convertibili senza investment grade. L'assegnazione entro i limiti dell'OPP 2 viene effettuata in base alle rispettive caratteristiche.

8.6 Azioni

La categoria d'investimento delle azioni contiene partecipazioni in società nazionali ed estere quotate in borsa in Svizzera o all'estero. I titoli secondari (società di piccole e medie dimensioni) sono ammessi. Gli investimenti settoriali o tematici sono consentiti tenendo conto di una diversificazione equilibrata.

8.7 Immobili

Gli investimenti in immobili possono essere effettuati tramite investimenti diretti in Svizzera e all'estero nonché tramite investimenti collettivi (quote di fondi, quote di fondazioni d'investimento o azioni immobiliari in immobili nazionali ed esteri).

Gli investimenti diretti in Svizzera devono essere adeguatamente diversificati in base alla posizione geografica, al tipo di utilizzo e alla dimensione. La quota della PAT BVG in una singola proprietà immobiliare / sopraelevazione non deve superare il 15% (valore indicativo) del patrimonio immobiliare diretto in Svizzera.

Gli investimenti diretti in immobili sanitari e infrastrutture (come ad es. case, appartamenti per anziani, cliniche, università, ecc.) sono ammessi, oltre che in Svizzera, anche nei paesi esteri di lingua tedesca. A tale proposito, si persegue una situazione di locazione generale con contratti di locazione a lungo termine.

Gli investimenti ammissibili in immobili diretti in Svizzera e nei Paesi di lingua tedesca, le rispettive caratteristiche di diversificazione e le competenze sono disciplinati nella strategia immobiliare separata. Il regolamento di competenza per gli immobili in Svizzera e nei paesi esteri di lingua tedesca (allegato A della strategia immobiliare) è una componente obbligatoria del presente regolamento d'investimento e figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Il valore commerciale di tutti gli investimenti diretti deve essere determinato annualmente da un esperto di valutazione indipendente utilizzando un metodo trasparente e tipico sul mercato (di solito il metodo DCF).

8.8 Ipoteche

Le ipoteche possono essere effettuate in comunità di creditori oppure come investimenti indiretti in Svizzera. La PAT BVG non concede ipoteche ai suoi assicurati o a parti terze.

8.9 Derivati

I derivati possono essere utilizzati nell’ambito dell'art. 56a OPP 2. I derivati utilizzati devono essere liquidabili su base giornaliera e sono utilizzati solo a titolo accessorio. I possibili strumenti includono ad es. future, forward, swap, opzioni, ecc.

Le obbligazioni risultanti dai derivati devono essere completamente coperte in ogni momento. Ciò viene effettuato attraverso la liquidità in caso di operazioni che aumentano la partecipazione e attraverso gli investimenti base in caso di operazioni che riducono la partecipazione. L'accumulo di leverage (= prestito nascosto) e la vendita allo scoperto di investimenti base sono severamente vietati.

L’affidabilità creditizia della controparte nonché la commerciabilità devono essere considerate in relazione alle caratteristiche del derivato impiegato.

8.10 Investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi sono consentiti nell'ambito dell'SAA in conformità all'allegato I.

In linea di massima, gli investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o mandati diversificati. Gli investimenti estesi secondo l’art. 3.4 devono essere giustificati e resi noti nel conto annuale. I prodotti strutturati devono disporre di una protezione del capitale. Possono essere effettuati investimenti in beni infrastrutturali che non soddisfano pienamente i criteri definiti nell'art. 8.11.

Ad eccezione degli investimenti in oro, gli investimenti in materie prime non sono previsti.

8.11 Infrastruttura

Gli investimenti in infrastrutture (in Svizzera e all'estero) possono essere effettuati tramite strumenti d'investimento quotati o non quotati, tramite strumenti d'investimento collettivo, fondazioni d'investimento e strutture analoghe nonché fondi di fondi, società di partecipazione o investimenti diretti non quotati. Gli investimenti in infrastrutture non possono portare a leverage a livello di classe di investimento.

D Diritti e doveri

9 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti

9.1 Esercizio dei diritti di voto degli azionisti

L'esercizio dei diritti di voto degli azionisti è disciplinato dalle disposizioni dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).

9.2 Obbligo di voto

I diritti di voto vengono esercitati in società per azioni svizzere le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all'estero e nelle quali la PAT BVG detiene direttamente delle azioni. Per le quote in schemi azionari collettivi, la PAT BVG non fa alcuna raccomandazione. Il voto deve essere espresso nell'interesse degli assicurati della PAT BVG in conformità all’art. 9.4.

9.3 Trattande

I diritti di voto vengono generalmente esercitati sulle seguenti trattande:

a. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Consiglio di amministrazione, dei
membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;

b. Modifiche alle disposizioni dello statuto in materia di retribuzione;

c. Retribuzioni del Consiglio di amministrazione, della direzione e del comitato consultivo.

9.4 Interesse degli assicurati

Gli interessi degli assicurati sono considerati tutelati se si applicano le seguenti condizioni:

a. Per evitare l'arbitrarietà, le azioni svizzere quotate in borsa e detenute direttamente ammontano in totale ad almeno il 20% di tutti gli investimenti azionari svizzeri secondo l'SAA, e

b. Rispetto alla capitalizzazione in borsa della società per azioni interessata, la partecipazione della PAT BVG è pari o superiore allo 0.25%, con un minimo di 1 milione di CHF, e

c. Il massimo beneficio possibile per la PAT BVG che potrebbe derivare da un voto attivo è di almeno CHF 5‘000.--. Il massimo beneficio possibile è determinato confrontando le proposte di emendamento secondo l’art. 9.3 b e c con i costi sostenuti per il voto.

9.5 Rapporto sul comportamento di voto

In merito alle votazioni, obbligatorie per la tutela degli interessi degli assicurati secondo l’art. 9.4, ogni anno sul sito web della PAT BVG viene pubblicato un rapporto riassuntivo sul comportamento di voto. Se la PAT BVG non segue le proposte del Consiglio di amministrazione o si astiene dal voto, motiva dettagliatamente la sua decisione. Il rapporto sarà pubblicato dopo la fine della stagione dell'assemblea generale (di solito in autunno).

10 Tutela degli interessi, integrità e lealtà

10.1 Requisiti per la gestione patrimoniale

La PAT BVG si impegna a rispettare lo statuto ASIP. Tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale si impegnano a rispettarlo.
Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere qualificate a tal fine e garantire di soddisfare in particolare i requisiti dell'art. 51b LPP e gli artt. 48g–48l OPP 2.

10.2 Evitare i conflitti di interesse

I contratti di assicurazione e di gestione stipulati dalla PAT BVG ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere rescissi al più tardi cinque anni dopo la rispettiva stipula senza svantaggi per la PAT BVG.

10.3 Negozi giuridici con parti correlate

Nel caso di negozi giuridici significativi con parti correlate, devono essere richieste offerte concorrenti. A tale proposito, deve esserci una completa trasparenza sull'assegnazione.
Sono considerate persone correlate in particolare il coniuge, il partner registrato, il convivente e i parenti fino al secondo grado nonché persone giuridiche aventi un’autorizzazione economica.

L’organo di revisione controlla se nei negozi giuridici divulgati sono tutelati gli interessi della PAT BVG.

10.4 Operazioni per conto proprio

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della PAT BVG. Non possono usare la loro posizione per ottenere vantaggi patrimoniali personali. È fatto divieto di:

a Un front running (operazione con conoscenza delle transazioni future)
b Un parallel running (operazione simultanea)
c Un after running (allegando un'operazione per conto proprio)
d Agire in un titolo o in un investimento fintantoché la PAT BVG agisce con questo titolo o questo investimento e nel caso in cui ne possa conseguire uno svantaggio per la PAT BVG
e Ridistribuire depositi della PAT BVG senza un motivo economico nell'interesse di quest'ultima

10.5 Divulgazione

Tutte le persone incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio previdenziale devono presentare una dichiarazione scritta alla PAT BVG alla fine di ogni esercizio in merito a tutti vantaggi patrimoniali personali in relazione allo svolgimento della rispettiva attività per la PAT BVG. I requisiti minimi dell'obbligo di divulgazione sono disciplinati nell'allegato IV.

10.6 Cessione di vantaggi patrimoniali

I vantaggi patrimoniali sotto forma di retrocessioni devono essere ceduti alla PAT BVG. Con il termine retrocessioni si intendono prestazioni fornite da parti terze (rimborsi nel senso di provvigioni, indennità di distribuzione e per il portafoglio, pagamenti, sconti di partner commerciali) a un gestore patrimoniale nell'ambito della gestione patrimoniale di quest'ultimo per i clienti. Rientrano tra i vantaggi anche i compensi per l'acquisizione di nuovi clienti e nuovi fondi.

Per le persone e le istituzioni incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della PAT BVG, le modalità di compensazione e il relativo importo devono essere riportate in un accordo scritto in modo chiaramente determinabile. Devono cedere assolutamente alla PAT BVG tutti i vantaggi patrimoniali ottenuti ulteriormente correlati all'esercizio della propria attività per l'istituto.

11 Sostenibilità, etica e strategia climatica

Per quanto riguarda gli investimenti, devono essere considerati anche i punti di vista della sostenibilità e dell'etica. Oltre ad aspetti finanziario-economici con un orientamento sul lungo termine, in linea di massima gli investimenti sostenibili (Socially Responsible Investments SRI) considerano anche questioni ambientali, sociali e legate alla governance. In particolare vi rientrano la preservazione delle basi fisiche della vita, la preservazione delle risorse naturali, l'integrazione di tutti nella società e la tutela degli interessi delle generazioni future.

Oltre alla Costituzione federale, a fungere da base per la politica della sostenibilità della PAT BVG sono le convenzioni sottoscritte dalla Svizzera che si ritrovano in gran parte nei 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite:

Diritti dell'uomo

1. Le aziende devono sostenere e osservare la protezione dei diritti internazionali dell'uomo e
2. assicurarsi di non divenire corresponsabili di eventuali violazioni dei diritti dell'uomo.

Norme di lavoro

3. Le aziende devono tutelare la libertà di associazione e il riconoscimento efficace del diritto alle trattative collettive nonché inoltre per
4. l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio;
5. l'abolizione del lavoro minorile; e
6. l'eliminazione della discriminazione in caso di assunzione e occupazione.

Tutela dell'ambiente

7. Le aziende devono sostenere un approccio preventivo nella gestione dei problemi ambientali,
8. prendere iniziative per generare un maggiore senso di responsabilità per l'ambiente e
9. promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecosostenibili.

Lotta alla corruzione

10. Le aziende devono adoperarsi per impedire qualsiasi tipo di corruzione, inclusi il ricatto e la corruzione.

Fonte: Global Compact delle Nazioni Unite

La PAT BVG rafforza il rispetto di queste norme da un lato con il suo impegno presso la fondazione ethos e dall'altro collaborando, relativamente a investimenti di titoli, in particolare con gestori patrimoniali esterni i quali hanno sottoscritto gli "UN Principles for Responsible Investment" (Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite, UN PRI) e, in qualità di azionisti, gestori patrimoniali e fornitori di servizi finanziari, si sono impegnati con la propria firma a osservare futuri aspetti ambientali, sociali e legati alla direzione aziendale (= criteri ESG) in tutte le attività. I partner della PAT BVG devono integrare i criteri ESG nelle analisi e nella gestione del portafoglio e richiedere alle aziende con cui sono in diretto contatto (engagement) la tutela dell'ambiente, il rispetto degli standard sociali e buona conduzione aziendale.

Non è consentito nessun tipo di investimento diretto il cui fine principale o interesse principale sia quello dell'armamento, dell'energia nucleare, della tecnologia genetica, della pornografia, dei giochi d'azzardo o della produzione di tabacco.

Strategia climatica

Il cambiamento climatico costituisce un elemento centrale ESG nascondendo opportunità e rischi per gli investimenti della PAT BVG. Pertanto, la PAT BVG adempie al proprio dovere di diligenza fiduciaria considerando nella propria attività di investimento tutti i rischi legati al portafoglio, tra cui anche i rischi climatici. Tenendo in considerazione gli interessi finanziari degli assicurati, la PAT BVG ha quindi deciso di adottare le seguenti misure per prestare attenzione all'importanza dell'impronta di carbonio nel portafoglio e per ridurre l'intensità di CO_2 degli investimenti PAT BVG:

- Investimenti:
  - Per quanto riguarda i nuovi investimenti, PAT BVG preferisce investimenti con un'intensità di CO_2 più profonda rispetto al rispettivo benchmark/peergroup.
  - Sono esclusi gli investimenti diretti in produttori di carbone.
  - Controllo critico della partecipazione ad aumenti di capitale di aziende di investimenti di obbligazioni e azioni esistenti

- PAT BVG analizza il suo portafoglio sulla base delle direttive ASIP orientate alla pratica per i criteri ESG o redige un rapporto ESG conformemente alle raccomandazioni ASIP. Inoltre, PAT BVG partecipa a vari congressi e sondaggi relativi al tema ESG (ad es. il test climatico Paris Agreement Capital Transition Assessment su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie (SFI) o la partecipazione a studi e convegni ASIP ecc.). Anche in futuro PAT BVG verificherà il portafoglio in relazione alla sostenibilità e, laddove possibile, apporterà dei miglioramenti.

- Investimenti immobiliari diretti:
  - Nell'ambito del risanamento e del mantenimento di proprietà immobiliari esistenti, la PAT BVG considera le possibilità per ridurre il consumo energetico; da un lato adottando misure edili, dall'altro riducendo la percentuale di risorse non rinnovabili dell'intero consumo energetico in modo da ottenere un'emissione di CO_2 minore.
  - Per quanto riguarda le nuove costruzioni, PAT BVG punta a un'edilizia quanto più possibile sostenibile, investendo anche in progetti futuristici di neutralità climatica.

- Rischi climatici:
  - La PAT BVG monitora gli sviluppi, identifica la necessità di agire e implementa le misure appropriate.
  - Comunicazione periodica sulle misure ESG adottate (incl. misure climatiche).
  - Misurazione periodica del portafoglio PAT BVG relativamente ai criteri ESG e/o all'intensità CO_2, laddove possibile.

12 Controllo e reporting

Gli investimenti e la relativa gestione devono essere monitorati su base continuativa. Sui vari contenuti del monitoraggio deve essere presentato periodicamente e al livello appropriato un rapporto in modo che gli organi responsabili abbiano a disposizione informazioni esaurienti. I relativi dettagli sono disciplinati nell'allegato III.

E Disposizioni finali

13 Modifiche ed entrata in vigore

13.1 Testo originale

Per l'interpretazione delle eventuali traduzioni del presente regolamento d'investimento è determinante il testo originale in lingua tedesca.

13.2 Modifiche

Il presente regolamento d'investimento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento in conformità con le leggi e l'atto di fondazione. Le modifiche al regolamento vengono notificate all'autorità di sorveglianza.

13.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'investimento entra in vigore in data 01/01/2025 mediante la decisione del Consiglio di fondazione del 21/11/2024 e sostituisce il precedente regolamento d'investimento del 17/11/2022.

Gli allegati I-VI sono considerati parte integrante del regolamento sugli investimenti e sono stati approvati dal Consiglio di fondazione il 21/11/2024. Gli allegati I-VI entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge. Gli allegati I-VI sostituiscono tutti gli allegati del 17 novembre 2022. Eventuali modifiche ai singoli allegati dopo il 21/11/2024 saranno annotate di conseguenza nell'allegato corrispondente.

F Allegati

I Strategia d’investimento

ALLEGATO al REGOLAMENTO D’INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1 Basi

Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana le seguenti direttive per la determinazione dell’allocazione strategica degli asset (SAA).

2 Parametri, indicatori

I seguenti parametri, importanti per la gestione finanziaria, sono determinati almeno su base annuale:

- Rendimento previsto dell’SAA
- Rendimento nominale (rendimento richiesto per mantenere costante il grado di copertura)
- Obiettivo di rendimento (incl. la costituzione di riserve)
- Rischio previsto dell’SAA (deroga standard)
- Riserva di fluttuazione di valore nominale

3 Benchmark

I risultati degli investimenti patrimoniali vengono costantemente confrontati con un benchmark secondo l’art. 7.2 del regolamento d'investimento. Il benchmark di volta in volta appropriato per ogni categoria d'investimento è determinato dalla Commissione d'Investimento. I benchmark utilizzati sono segnalati nella relazione al Consiglio di fondazione.

4 Allocazione strategica degli asset e larghezze di banda

Classe d'investimento	Strategia	Larghezze di banda	Limiti OPP 2		
LIQUIDITÀ	**2.0%**	**0 – 15%**			
OBBLIGAZIONI	**20.0%**	**0 – 30%**			
Obbligazioni CHF	**7.0%**	**0 – 10%**			
Prestiti obbligazionari emessi da aziende CHF	5.0%	0 – 10%	**100%**	10% per debitore ad eccezione della Confederazione, di istituti svizzeri per obbligazioni fondiarie, contratti collettivi di assicurazione	Max. 30% di valute estere senza copertura valutaria
Investimenti ipotecari	2.0%	0 – 5%			
Obbligazioni mondo	**13.0%**	**0 – 25%**			
Prestiti obbligazionari emessi da aziende	8.0%	0 – 15%			
Obbligazioni dei mercati emergenti in valuta forte	5.0%	0 – 10%			
AZIONI	**33.0%**	**5 – 50%**			
Azioni Svizzera	**11.0%**	**5 – 20%**			
Azioni mondo	**22.0%**	**0 – 30%**	**50%**	5 % per società in caso di investimenti diretti	
Paesi sviluppati	16.0%	0 – 30%			
Mercati emergenti	6.0%	0 – 10%			
IMMOBILI	**28.0%**	**10 – 30%**	**30%** dei quali massimo ⅓ all'estero	5% per immobile; investitura temporanea per immobile fino al 30% max. del valore commerciale	
Immobili in Svizzera	**20.0%**	**10 – 30%**			
Immobili all'estero	**8.0%**	**0 – 10%**			
INFRASTRUTTURA (Svizzera ed estero)	**6.0%**	**0- 10%**	**10%**		
INVESTIMENTI ALTERNATIVI	**11.0%**	**5 – 20%**			
Mercati privati	**9.0%**	**5 – 20%**			
Private Equity	4.0%	0 – 10%	**15%**	Soltanto tramite investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati oppure mandati diversificati.	
Debito privato	5.0%	0 – 15%			
Investimenti alternativi residui	**2.0%**	**0 – 10%**			
TOTALE	**100.0%**				

II Diagramma delle funzioni

ALLEGATO al REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1 Basi

Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana il seguente diagramma delle funzioni.

2 Legenda del diagramma delle funzioni

Funzioni

A	Domanda, inizializzazione, pianificazione, ecc.
E	Decisione
D	Esecuzione e/o attuazione
K	Controllo, monitoraggio

Funzionari

SR	Consiglio di fondazione
AK	Commissione d'Investimento
GL	Direzione (in questo caso l'amministratore delegato insieme al capo/ai capi reparto responsabile/i)
IB	Consulenti/amministratori di investimenti e/o di immobili, esperti di investimenti
IC	Investment controller
GC	Global Custodian
Partner	Se necessario (esperto di previdenza professionale, gestore patrimoniale, esperto di costruzioni/immobili, banca, amministratore fiduciario, ente di revisione, gruppi di fondazioni d'investimento, ecc.)

3 Diagramma delle funzioni

Mansione	SR	AK	GL	IB	IC	GC	Part-ner
Definizione e analisi dell'organizzazione d'investimento	E	A	A/D	A	K	D	
Istituzione di commissioni, elezione dei membri	A/E						
Modifiche al regolamento d'investimento e agli allegati	E	A	A/D	A	K		
Stabilimento dell'SAA e delle larghezze di banda	E	A	A				
Attuazione delle tattiche nell'ambito dell'SAA e delle larghezze di banda	K	E	E/A/D	A	K	D	
Violazione della larghezza di banda fino a 3 mesi		E	A/D	A	K	D	
Violazione della larghezza di banda per più di 3 mesi	E		D			D	
Coordinamento tra i funzionari			D		K		
Elezione e destituzione di consulenti/amministratori di investimenti/immobili		A/E	A/D/K				
Elezione e destituzione dell'investment controller e del GC		A/E/K	A/D/K				
Determinazione delle banche depositarie		E	A/D		K		
Incarico ALM per determinare il rendimento nominale e l'obiettivo di rendimento	K	E	A/D	D	K		
Determinazione dell'ammontare della riserva di fluttuazione di valore	E	A	D	K	A/D		
Definizione dei benchmark		E	A/D	A	A/K	D	
Investimenti e riallocazioni a medio termine - Gestione	E	E	A/E/D	A	K	D	
Pianificazione e assicurazione della liquidità		E/K	E/D		K		
Esercizio dei diritti di voto degli azionisti	A	E	A/D	A	K		A
Determinazione delle valutazioni / esecuzione dei lavori di controllo	E	A	D/K	D/K			D/K
Preparazione della contabilità di titoli e finanziaria			K		K		D
Misurazione e analisi mensile delle prestazioni		K	K		D/K	D	
Monitoraggio della conformità con il regolamento d'investimento			K		D/K	D/K	
Selezione e destituzione dei gestori patrimoniali		E	A/D		K		
Valutazione e monitoraggio delle prestazioni dei gestori del portafoglio		K	D/K	D	D/K		

Valutazione e ottimizzazione dei costi dei gestori patrimoniali		E/K	A/E/D/K		D/K		
Definizione del piano d'azione e attivazione del riequilibrio		E	D	A/D	K	D	

III Concetto di informazione

ALLEGATO al REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1 Basi

Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana il seguente concetto di informazione.

2 Flusso di informazioni adeguato al livello

Lo scopo del concetto di informazione è quello di garantire il monitoraggio e il controllo continuativi della situazione finanziaria. La fornitura adeguata al livello di informazioni rilevanti per la gestione assicura che ci siano le basi per adempiere alla diligenza.

3 Flusso di informazioni

Funzionari	
SR	Consiglio di fondazione
AK	Commissione d'Investimento
GL	Direzione
RVA	Sezione Investimenti patrimoniali
RI	Sezione Immobili
IB	Consulenti d'investimento e/o immobiliari, esperti d'investimento
IC	Investment controller
GC	Global Custodian
Partner	Se necessario (ad es. autorità di vigilanza, esperto di previdenza professionale, ente di revisione, vari clienti, ecc.)

Tipo di rapporto	Destinatario delle informazioni	Broker di informazioni	Periodicità
Rapporti sugli investimenti	AK, GL	GC	mensile
Rapporto di controllo, rapporto sui rischi	AK, GL	IC, IB	trimestrale
Rendicontazione immobiliare investimenti diretti	SR, AK, GL, IC	RI	trimestrale
Abitacolo PK	SR	GL, IB	trimestrale
Rapporti sugli investimenti	SR	GC	semestrale
Lettera di gestione dell'ente di revisione, rapporto annuale	SR	GL, ente di revisione	annuale
Audit sugli investimenti	AK, GL	IC	annuale
Sintesi della gestione risultante dall'audit degli investimenti	GL, AK, SR	IC	annuale
Rapporto sui rischi ad hoc - Piano d'azione	AK, GL	RVA, IB	se richiesto
Violazione della larghezza di banda per più di 3 mesi	SR, AK	RVA, AK, IC	se necessario, con protocollo
Studio ALM	SR, AK, GL	RVA, cliente, IB	se necessario, al più tardi ogni 5 anni
Sviluppo dei mercati di investimento	SR, AK, GL	RVA, cliente, IB, IC	se richiesto
Simulazioni di strategia, valutazione del rendimento/rischio SAA	AK, GL	Cliente, IB	se richiesto
Ricerche, valutazioni e raccomandazioni di investimento	AK, GL	Cliente, IB, IC	se richiesto

Eventi speciali	Adeguato al livello	SR, AK, IK, GL, IC	se richiesto

IV Vantaggi patrimoniali

ALLEGATO al REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1 Basi

Sulla base delle disposizioni di legge e del regolamento d'investimento, il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni sulla dichiarazione dei vantaggi patrimoniali.

2 Divulgazione dei vantaggi patrimoniali

Le persone e le istituzioni incaricate della direzione o della gestione patrimoniale devono dichiarare annualmente i rispettivi interessi al Consiglio di fondazione. Vi rientrano in particolare autorizzazioni economiche ad aziende che hanno una relazione commerciale con la PAT BVG. Nel caso del consiglio di fondazione, questa comunicazione deve essere fatta all'ente di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale della PAT BVG, devono presentare annualmente al Consiglio di fondazione una dichiarazione scritta di rinuncia a tutti i vantaggi patrimoniali ai sensi dell'art. 48k OPP 2 e conformemente allo statuto ASIP.

3 Forma dell'obbligo di dichiarazione

La dichiarazione dei vantaggi patrimoniali deve essere effettuata secondo l'art. 10.6 del Regolamento d'investimento.

V Regolamento di competenza investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili secondo l'allegato VI)

ALLEGATO al REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1. Legenda del diagramma delle funzioni

Funzionari

AK	Commissione d'Investimento
GL	Direzione
LVA / SVA	Responsabile degli investimenti patrimoniali / Viceresponsabile degli investimenti patrimoniali

2. Diagramma delle funzioni

Competenze	Competenza in	Informazione a	Preparazione / Domanda
Investimenti in nuove implementazioni / mandati			
Indipendentemente dall'entità del mandato	AK	AK	LVA / SVA
Allocazione e riallocazione nelle implementazioni/nei mandati esistenti			
Fino allo 0.2% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione; ciò si applica a un massimo di 5 transazioni al mese	LVA / SVA	AK	LVA / SVA
Tra lo 0.2% e l'1.00% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione; ciò si applica a max. 1 transazione al mese	LVA / SVA / GF collettiva a 2	AK	LVA / SVA
Dall'1% degli investimenti patrimoniali (esclusi gli immobili diretti) per transazione	AK	AK	LVA / SVA

VI Regolamento di competenza immobili

ALLEGATO al REGOLAMENTO D'INVESTIMENTO **valido dal 01/01/2025**

1. Legenda del diagramma delle funzioni

Funzionari

SR	Consiglio di fondazione
AK	Commissione d'Investimento
AK asaa	Commissione di investimento Fondazione di investimento dei medici svizzeri (Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte)
GL	Direzione
RL	Responsabile sezione Immobili
RI	Sezione Immobili
MI	Incaricato del mandato per il settore immobiliare

2. Diagramma delle funzioni

Competenze	**Competenza in**	**Informazione a**	**Preparazione / Domanda**
Ristrutturazioni / Manutenzione / Riparazioni in Svizzera			
Fino a un importo di CHF 800'000	RL	AK (sessione) SR (tramite verbale AK)	RI
Tra un importo di CHF 800'000 e CHF 3'200'000	GL	AK (sessione) SR (tramite verbale AK)	RI
A partire da un importo di CHF 3'200'000	AK	SR (verbale AK)	RI
Nuovi investimenti fondazione d'investimento asaa			
Decisioni sull'oggetto	AK asaa	SR / AK	MI
Impegno di capitale	AK	SR	MI